

# Sport e certificati medici, le linee guida ministeriali

*Il documento ministeriale chiarisce i dubbi "interpretativi" relativi alla certificazione per attività sportiva non agonistica, ma viene tacciato di ambiguità dalle associazioni dei cardiologi in merito alle indicazioni relative alla refertazione dell'ECG*

Il Ministro della Salute **Beatrice Lorenzin** ha adottato con proprio decreto le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. "Le linee guida si legge nel comunicato del Ministero - sono volte a superare una serie di difficoltà interpretative che si sono nel tempo registrate da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti in medicina dello sport, nonché degli operatori che gestiscono le palestre, sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative relative alla certificazione sanitaria per chi esercita attività sportiva". I certificati possono essere rilasciati solo dai Mmg e dai pediatri di libera scelta, per i propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Nel docu-

mento viene chiarito che l'obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica, tenuto conto che è stato ormai soppresso l'obbligo della certificazione per chi pratica attività ludico motoria. In particolare le nuove linee guida danno indicazioni su quali sono le attività sportive non agonistiche, quindi soggette ad obbligo di certificazione; definiscono quali sono i medici che possono rilasciare le certificazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge; ricordano che i controlli sanitari devono essere annuali e, conseguentemente, che il certificato medico ha validità annuale; indicano gli esami clinici e gli accertamenti da effettuare e danno anche specifiche indicazioni sulla conservazione della copia dei referti". Le prime critiche al documento ministeriale sono state formulate dalle associazioni dei cardiologi. Pur approvando i criteri che hanno dato vita alle linee guida, non approvano "l'ambiguità" relativa alla refertazione dell'ECG di cui rivendicano l'esclusiva competenza. In particolare ad essere sotto accusa è la dizione "debitamente refertata" utilizzata nelle linee guida ministeriali.

## Linee guida: esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti

Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:

- a)** l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- b)** un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- c)** un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60.anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- d)** un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

